



- R E G O L A M E N T O -

Sportland Società Sportiva Dilettantistica, organizza la **Coppa di Natale di Calcio a 7**.

- Premessa -

L'attività della Sportland si fonda sul principio del calcio amatoriale che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme, esemplificando i principi di solidarietà e lealtà, rifiutando, attraverso una concreta prevenzione, qualsiasi forma di violenza fisica o morale, favorendo uno sviluppo tecnico e organizzativo, con la possibilità di fare "Calcio" svincolato dai rigidi schemi di natura burocratica, garantendo la certezza dell'applicazione dei Regolamenti e delle norme in genere. Richiediamo pertanto l'impegno a tutti i dirigenti e giocatori nel prodigarsi affinché tutte le partite vengano disputate con Fair Play.

Art. 1 – PERIODO DI SVOLGIMENTO

La manifestazione avrà inizio il 9 dicembre 2019 e avrà termine entro fine gennaio 2020.

Art. 2 – NORME DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla manifestazione le squadre dovranno richiedere il tesseramento dei propri giocatori, di dirigenti e allenatori secondo le normative riportate nell'articolo 3 del presente regolamento. Il vincolo di un giocatore presso la sua squadra è limitato al Torneo in corso.

Ogni squadra dovrà presentare all'arbitro, 10 minuti prima dell'inizio della gara, presso lo spogliatoio, un elenco in duplice copia dei giocatori e dei dirigenti che prenderanno parte alla gara, con le rispettive tessere Sportland o documento di riconoscimento. Il Dirigente Accompagnatore o il capitano della squadra prima nominata, dovrà provvedere al ricevimento e alla sistemazione dell'arbitro e della squadra ospite. Ogni Società dovrà presentare all'arbitro almeno due palloni regolamentari (n°5).

La Società ospitante dovrà predisporre di un numero sufficienti di palloni a seconda dell'impianto sportivo. Qualora i capitani delle due squadre non trovassero accordo sulla scelta del pallone, la decisione rimane al D.d.G.

Art. 3 – TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

Tutti i partecipanti (atleti, dirigenti e tecnici), potranno richiedere il badge Sportland, previa consegna di una fototessera.

I giocatori già in possesso del badge, dovranno aver rinnovato il tesseramento per la Società di appartenenza per la stagione sportiva 2019/2020.

L'identificazione dei giocatori sprovvisti di badge potrà avvenire solo tramite presentazione di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto).

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti, per mezzo del Dirigente Accompagnatore (o del capitano), di presentare al D.d.g. la Distinta di Gara in doppia copia, che dovrà essere **stampata direttamente dal data base** di Sportland e che dovrà riportare i seguenti dati:

- Numero di Tessera Sportland (badge identificativo) di tutti i giocatori presenti e di Dirigenti/Tecnici. In assenza di Tessera bisognerà indicare il numero di documento di identificazione.
- Indicazione Numero di Maglia
- Indicazione Capitano e Vice capitano

La presenza dell'eventuale medico sociale deve essere riconosciuta tramite presentazione del documento che ne attesti la professione.

La distinta dovrà essere firmata dal Dirigente Accompagnatore o in sua assenza dal Capitano.

Ogni società potrà tesserare un numero illimitato di giocatori, entro e non oltre la terza giornata del girone.

Non potranno essere tesserati giocatori che militino nelle seguenti serie: dalla categoria Promozione di Calcio a 11 compresa e dalla categoria C1 di calcio a 5 compresa.

Verrà data la possibilità ad ogni squadra di avere una wild card per giocatori che risultino tesserati per una Società partecipante al campionato di Calcio a 5 – Serie C1 o di Promozione o Eccellenza di Calcio a 11, ma solo uno potrà essere schierato in distinta per la gara in oggetto.

Non potranno partecipare alle attività di Sportland anche giocatori militanti nelle seguenti categorie: tutte le squadre di settore giovanile di squadre professionistiche (dalla Serie A alla serie D), squadre Juniores Regionali e Nazionali, squadre di Campionati giovanili nazionali di Calcio a 5 (Under 21).

Per "tesserati" si intende giocatori che siano effettivamente militanti nelle categorie elencate e che pertanto prendano parte a gare ufficiali.

Un giocatore che risulti tesserato per una Società Figc delle categorie vietate, senza effettivamente farne parte (pertanto senza giocare), dovrà presentare una lettera scritta da parte della società Figc (manleva), dichiarante che il giocatore per la stagione sportiva 2018/19 non farà parte della Società, nonostante risulti ancora tesserato. Fino al ricevimento di tale dichiarazione, il giocatore sarà sospeso e non potrà prendere parte ad attività di Sportland.

Un giocatore che durante la stagione risulti trasferito in categorie non vietate o svincolato da una squadra che milita nelle categorie sopraelencate, potrà essere regolarmente tesserato per l'attività Sportland solo dopo presentazione di documento che attesti l'avvenuto svincolo o trasferimento.

Un giocatore che viene tesserato nel corso dell'anno in una squadra FIGC militante nelle categorie sopraelencate, sarà inibito dal partecipare all'attività Sportland dal momento in cui partecipi ad almeno una partita ufficiale con la propria società di appartenenza.

Le decisioni in merito alle posizioni dei giocatori saranno prese ad esclusiva discrezione del Giudice Sportivo.

Il C.O., il Giudice Sportivo e l'ufficio tesseramento durante la stagione, effettueranno dei controlli sulle posizioni dei vari tesserati.

Anche le Società potranno inviare delle segnalazioni o reclami ufficiali sulla posizione irregolare dei tesserati.

Le segnalazioni verranno prese in considerazione solo se verrà presentata una documentazione che attesti la prova dell'effettiva irregolarità.

Una volta iniziate le fasi finali (play-off) non sarà più possibile segnalare posizioni irregolari relative a partite del girone di qualificazione. Durante la fase di play-off, le eventuali posizioni irregolari dei tesserati non avranno carattere retroattivo per i turni precedenti.

Art. 4 – CERTIFICATO MEDICO –

E' fatto obbligo al Responsabile di ogni società di richiedere ai propri giocatori il certificato medico di idoneità per la pratica del gioco del calcio. L'originale del certificato medico o una copia con autocertificazione che ne attesti la rintracciabilità, andrà consegnato al Comitato Organizzatore insieme alla modulistica di tesseramento.

Art. 5 - LA COPERTURA ASSICURATIVA

Le Società e i propri tesserati, all'atto della richiesta di tesseramento, contraggono una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento all'atto dell'iscrizione. Le Società e i vari soggetti tesserati possono, qualora lo ritengano necessario, contrarre privatamente altre polizze assicurative, avvalendosi di istituti assicurativi convenzionati o di propria preferenza. Asi-Alleanza Sportiva Italiana è responsabile di fronte alle società affiliate e ai tesserati esclusivamente per quanto previsto dall'assicurazione contenuta nell'affiliazione e nella tessera.

Art. 6 – SVOLGIMENTO DELLE GARE -

La durata delle gare viene stabilita in: **due tempi da 22 minuti**, ciascuno con intervallo non superiore ai cinque minuti. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco 12 giocatori per squadra e 3 dirigenti regolarmente tesserati. Le gare verranno dirette in singolo arbitro; gli arbitri designati fanno parte del Gruppo Arbitri Milano A.S.D.

Art. 7 – FORMULA DEL TORNEO -

Le squadre saranno suddivise in quattro gironi composti da quattro formazioni ciascuno, con gare di sola andata. Accederanno alle fasi finali le prime due classificate di ogni girone.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, per decretare la classifica finale saranno adottati i seguenti criteri: a) scontro diretto; b) miglior differenza reti nel girone; c) Miglior punteggio Fair-Play nel girone d) Goal Fatti nel girone; in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio. Il punteggio Fair play sarà stabilito in base ai provvedimenti disciplinari (ammonizioni = 1 punto; espulsioni = 3 punti a giornata).

La Società che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, oltre al pagamento delle ammende previste, subisce la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 e potrà essere passibile, ad insindacabile giudizio del Giudice Sportivo, di una penalizzazione di un punto in classifica.

In caso di gravi intemperanze da parte dei giocatori, dirigenti o del pubblico, il Comitato Organizzatore potrà decretare, a sua discrezione, l'eliminazione della Società dalla competizione, senza dover alcun rimborso della quota di iscrizione.

La squadra che non si presenta in campo entro **10 minuti** dall'orario stabilito per l'inizio della gara sarà considerata rinunciataria e dichiarata perdente. Il tempo di attesa potrà essere aumentato a discrezione del D.d.G. o del Comitato Organizzatore, solo in casi eccezionali.

La società che nell'ultima giornata dei gironi di qualificazione non si presenterà alla gara in programma (senza presentare documenti che attestino una effettiva impossibilità di disputare l'incontro per motivi che verranno accertati dagli organi di Giustizia Sportiva) verrà estromessa dal torneo e a tutte le squadre che hanno disputato i precedenti incontri contro tale squadra verranno assegnati i tre punti a tavolino, con il punteggio di 0-6.

Eliminatorie e fasi finali

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i calci di rigore (3 per parte). Solo nella finale 1°-2° posto in caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 5'.

Art. 8 - ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE -

Le Società che hanno necessità di anticipare o posticipare le gare, devono trovare l'accordo con la società avversaria, dopo che il C.O. abbia dato disponibilità allo spostamento.

La richiesta di spostamento gara andrà presentata con un anticipo di almeno 7 giorni dalla data in calendario previo consenso della squadra avversaria e disponibilità dell'impianto sportivo.

Entrambe le squadre dovranno confermare l'accettazione dello spostamento alla data prefissata tramite mail da inviare al C.O.

In ogni caso la gara dovrà svolgersi nella medesima settimana, salvo evidenti impedimenti.

Non saranno presi in considerazione richieste di variazione gara nella fase dei play off.

Art. 9 – COLORI SOCIALI -

Le squadre dovranno presentarsi in campo con il colore delle maglie indicati nell'elenco di iscrizione dei giocatori. Nel caso in cui le maglie delle due squadre abbiano lo stesso colore o un colore che, a giudizio dei D.d.G., possa creare confusione nell'identificazione, la squadra ospitante sarà tenuta a sostituirla con altra di colore diverso. I capitani dovranno portare al braccio una fascia di colore diverso da quella della maglia che identifichi la carica di Capitano della squadra. Sarà consentito l'uso di pettorine, possibilmente con numerazione.

ART. 10 ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA - GRADI DI GIUDIZIO

- 1) GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO
- 2) COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO

Tali organi agiscono in piena autonomia.

1) GIUDICE SPORTIVO (1° grado di giudizio)

Giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del Direttore di Gara.

Agisce in conformità di quanto prevedono i regolamenti, le normative e il codice delle penalità.

Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive, si svolge sulla base dei documenti ufficiali: (rapporto dell'arbitro, degli Assistenti dell'Arbitro, dell' eventuale Osservatore di campo, e se necessari, supplementi di rapporto su richiesta specifica).

Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori.

2) COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° grado di giudizio)

Composta da: Presidente (un membro del C.O.); Componenti (un consulente legale, Responsabile settore Arbitrale).

Giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° grado, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Società, nei casi di illecito sportivo, violazione dei regolamenti vigenti.

Il procedimento è instaurato su reclamo della Società (o tesserati in proprio) e deve essere presentato o inviato tramite raccomandata entro CINQUE GIORNI SUCCESSIVI alla data di pubblicazione del provvedimento disciplinare contestato.

Il Reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa. (vedi art. 17).

Terminate le gare di qualificazione, (durante le fasi finali), l'unico grado di Giudizio sarà quello di primo grado (Giudice Sportivo).

ART. 11 SANZIONI A GIOCATORI

1) Recidiva: Durante la fase a gironi e durante le fasi finali, i giocatori che raggiungono la seconda ammonizione incorreranno nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U. Al termine del turno di qualificazione le ammonizioni accumulate saranno azzerate.

Si da per inteso che un giocatore, che riceva la seconda ammonizione durante l'ultimo incontro valido per le qualificazioni a gironi, dovrà in ogni caso scontare un turno di squalifica nel corso della prima gara di Play Off.

2) Espulsioni dal campo: I giocatori espulsi subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare ufficiali.

I giocatori espulsi, nel corso del primo tempo, per condotta non violenta o lesiva nei confronti del D.d.G., potranno non subire squalifiche per il turno successivo, a discrezione del Giudice Sportivo, fermo restando che tale decisione deve essere riscontrata sul Comunicato Ufficiale.

Le tre casistiche che vengono prese in considerazione sono le seguenti:

- Espulsione per bestemmia
- Espulsione diretta per fallo di mano che impedisca una segnatura di una rete

3) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara: le squalifiche comminate dal G.S. per fatti accaduti dopo gara, dovranno essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.

Esecuzione delle sanzioni:

- Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva.
- Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prender parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Nel caso in cui la squadra avversaria non si presenti alla gara, per il giocatore squalificato della squadra presente, si considera la squalifica come scontata.

4) Squalifiche di uno o più giocatori per gravi episodi di violenza o per rissa:

- Nel caso il G.S., la Commissione Disciplinare o il CO accertino la responsabilità soggettiva da parte di un tesserato che si sia reso colpevole di rissa o di episodi di inaudita violenza, ne decreteranno immediatamente l'estromissione da qualsiasi competizione organizzata da Sportland.
- Nel caso i responsabili di tali atti siano due o più tesserati della medesima società, l'estromissione da tutte le competizioni sarà comminata all'intera squadra.

5) Squalifiche a tempo:

Durante tutto il periodo della squalifica, i giocatori, allenatori e dirigenti non possono partecipare ad alcuna attività Sportland, né assumere incarichi diversi dalla posizione di giocatore.

ART. 12 SANZIONI A DIRIGENTI -TECNICI-COLLABORATORI

- AMMONIZIONE CON DIFFIDA
- INIBIZIONE A TEMPO A SEGUITO DI ALLONTANAMENTO DAL CAMPO O PER FATTI ACCADUTI AL TERMINE DELLA GARA
- INIBIZIONE A TEMPO PER FATTI ACCADUTI DURANTE LA GARA

ART. 13 SANZIONI A SOCIETA'

- AMMONIZIONE
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA
- AMMENDE
- PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA (vedi casistica)
- RADIAZIONE

ART. 14 SANZIONI A SOCIETA'-DIRIGENTI-GIOCATORI

a) Giocatori non tesserati dalla Società e schierati in campo in gare Ufficiali:

- Perdita della gara per 0-3 o peggior risultato sul campo.
- Inibizione al Dirigente o facente funzione, per responsabilità soggettiva (a discrezione del Giudice Sportivo).
- Ammenda alla Società

b) Giocatori con doppio tesseramento o tesseramento con Società della F.I.G.C. non ammesse dal presente regolamento:

- Perdita della gara per 0-3 o peggior risultato conseguito sul campo, penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara in cui risultassero presenti tesserati non regolari.
- Annullamento del tesseramento giocatore

- Inibizione al Dirigente o facente funzione, per responsabilità soggettiva (a discrezione del Giudice Sportivo).

c) Giocatori squalificati e impiegati in gare ufficiali:

- Perdita delle gare per 0-3 o peggior risultato conseguito sul campo.
- Inibizione al Dirigente o facente funzione, per responsabilità soggettiva (a discrezione del Giudice Sportivo).
- Squalifica al giocatore per 1 gara di squalifica non scontata e 1 giornata per recidiva.
- Ammenda alla Società.

d) Dirigenti – Tecnici inibiti e presenti in gare ufficiali (giocatori squalificati impiegati come dirigenti):

- Inibizione/squalifica con recidiva.
- Ammenda alla Società.

e) Dirigenti -tecnici -collaboratori inibiti e partecipanti alle gara ufficiali come calciatori.
(vedi paragrafo C)

f) Penalizzazioni

Vengono comminati punti di penalizzazione in classifica nei seguenti casi: (a discrezione del Giudice Sportivo).

- 1) Rinuncia a gare ufficiali senza preventiva comunicazione al C.O. (1 punto)
- 2) Giocatori tesserati per categorie F.I.G.C. (1 punto)
- 3) Rinuncia a partecipare alla gare per motivi non ammissibili (1 punto)
- 4) Rinuncia e ritiro dal campo durante una gara, per proteste o altri motivi non ammissibili escluso cause di forza maggiore (per es. gravi incidenti fisici occorsi a giocatori) (2 punti)
- 5) Atti di violenza tra tesserati e/o sostenitori che provocano risse che rendono ingovernabile la disputa della gara e che procurano danni a persone, o strutture del centro sportivo (punti da quantificare)

ART. 15 INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Organi di prima istanza (Giudice Unico)

I procedimenti disciplinari sono instaurati:

- D'UFFICIO

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono: rapporto dell'arbitro, osservatore arbitrale (Commissario di Campo) oltre che su segnalazione dell'Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento.

- SU RECLAMO DELLA SOCIETA'

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

- la regolarità di svolgimento delle gare;
- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;
- la regolarità dei tesseramenti.

b) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare)

- SU RECLAMO DI PARTE

Avverso la decisione adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate.
L'ultimo grado di Giudizio è quello della Commissione Disciplinare (2°grado).

ART. 16 NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita dal presente regolamento le società ed i tesserati aventi interessi diretti. Qualora vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle

gare, hanno interesse diretto soltanto le società ed i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate.

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI

- 1) Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell' Arbitro
- 2) " per squalifiche a giocatori fino a 2 giornate
- 3) " per inibizione a Dirigenti fino a 15 gg.
- 4) " ammende fino a € 30,00

RIGETTO DEI RICORSI

- taxa reclamo non versata
- mancato invio preannuncio reclamo mezzo telegramma, fax o e-mail.
- mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata.
- mancata presentazione nei tempi stabiliti.

a) Reclamo presso il Giudice Sportivo (1° Grado di giudizio)

I reclami presentati in 1^ Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro le 24 ore successive alla gara a cui ci si riferisce.

Entro tre giorni dalla gara stessa, la reclamante dovrà far pervenire, tramite raccomandata o plico consegnato c/o ufficio Sportland S.S.D. a r.l., i motivi dettagliati del reclamo, che dovranno essere inviati in copia tramite raccomandata alla Società direttamente interessata al giudizio (gli indirizzi delle società potranno essere richiesti presso la segreteria Sportland).

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa taxa reclamo e al plico consegnato all' organo disciplinare. La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante.

Al termine delle fasi a gironi, i reclami dovranno essere consegnati a mano presso la sede della Sportland S.S.D. a r.l. entro le ore 18.00 del giorno successivo alla gara.

b) Reclamo presso la Commissione Disciplinare (2° GRADO di giudizio)

I reclami presentati in 2^ Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro le 24 ore susseguenti alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

I reclami presentati in II^ Istanza devono essere inviati per raccomandata o consegnati a mano presso l'ufficio Sportland, entro il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, questi dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata.

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata insieme alla taxa reclamo, e al plico inviato alla Commissione Disciplinare. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro tre giorni dal ricevimento della copia reclamo, inviare proprie comunicazioni.

Riguardo le decisioni della Commissione Disciplinare non sarà possibile fare ricorso.

ART. 17 TASSE RECLAMO (*)

Tutti i reclami presentati nella forma prevista dal regolamento dovranno essere accompagnati dalla relativa taxa come sotto indicato:

- RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO € 50.00
- RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE € 100.00

(*) Il mancato versamento della taxa reclamo costituirà motivo di rigetto del reclamo stesso.

ART. 18 SANZIONI PECUNIARIE

Mancata presentazione al campo di gioco:

- Avvisando il Comitato Organizzativo entro le ore 18.30 dello stesso giorno
Ammenda € 20,00
- Senza alcun avviso oppure dopo la chiusura dell'ufficio Sportland (ore 18.30)
Ammenda € 50,00

Art. 19 - PREMIO DISCIPLINA (Fair Play)

Secondo i principi su cui si fonda l'attività Sportland (lealtà, solidarietà e rifiuto di qualsiasi forma di violenza), il premio Fair Play assume un valore paragonabile alla vittoria del campionato, pertanto, per decretare la Coppa Fair Play, ad ogni squadra sarà assegnato un punteggio secondo i criteri esposti qui di seguito:

	<u>Punteggio</u>
- AMMENZE A SOCIETA' PER RINUNCIA GARE	P. 5
- AMMENZE A SOCIETA' UTILIZZO GIOCATORI IN POSIZIONE IRREGOLARE	P. 5
- AMMENZE A SOCIETA' UTILIZZO GIOCATORI NON TESS. O DOPPIO TESSERAMENTO	P. 10
- AMMENZE A SOCIETA' ATTI VIOLENZA TESSERATI O SOSTENITORI	P. 30
- AMMONIZIONI A SOCIETA'	P. 10
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA	P. 10
- PUNIZIONE SPORTIVA GARA PER RINUNCIA	P. 10
- PUNIZIONE SPORTIVA GARA PER INCIDENTI	P. 30
- AMMONIZIONE GIOCATORI	P. 1
- SQUALIFICHE (OGNI GIORNATA)	P. 3
- SQUALIFICHE A TEMPO	P.15 ogni 30 giorni (o frazione)
- SQUALIFICHE CON PROPOSTE DI RADIAZIONE	P. 70
- AMMONIZIONI DIRIGENTI E/O TECNICI	P. 5
- INIBIZIONI	P. 10
- ESTROMISSIONE SOCIETA' DALLA MANIFESTAZIONE	P. 100

A discrezione del Giudice Sportivo, le Società che superano i 20 punti nella fase a gironi, non avranno diritto a partecipare alle fasi finali.

Art. 20 - CALENDARIO VARIAZIONI DI ORARIO E DATE –

Il C.O. si riserva di variare orari e giorni delle gare, per insindacabile ragioni organizzative, avvisando per tempo le Società. La praticabilità del terreno di gioco sarà decisa esclusivamente dal D.d.G. designato. La sospensione della gara è a insindacabile giudizio del D.d.G. o del Comitato Organizzatore. Le Società dovranno pertanto presentarsi alla gara, fatto salvo comunicazioni da parte dell'organizzazione che dovranno pervenire entro le ore 18.00. Le variazioni di gara verranno confermate sul Comunicato Ufficiale.

Art. 21 – REGOLAMENTO DI GIOCO –

Nel Torneo Coppa di Natale si applicheranno le regole del Campionato di Calcio a 7 Open Sportland. Ogni partita avrà due tempi di gioco da 22'

Art. 22 – COMUNICATO UFFICIALE –

I provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare hanno decorrenza dal giorno stesso della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Il Comunicato Ufficiale sarà affisso ogni Lunedì dalle ore 15.00 nella sede della Sportland; inoltre sarà visibile sul sito internet al seguente indirizzo: www.sportland.milano.it.

Si fa obbligo alle Società di prendere visione del Comunicato Ufficiale, ritirandolo presso la sede Sportland in Via Ludovico Di Breme 25/27 a Milano.

La partecipazione al Torneo sottintende la completa conoscenza ed accettazione delle "norme di partecipazione".

L'ignoranza delle norme di partecipazione non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 23 – SOSPENSIONE INCONTRI PER PROBLEMATICHE SUI CAMPI –

In caso di interruzione del gioco a causa di problematiche relative al centro sportivo (inagibilità terreno di gioco, dopo inizio regolamentare, spegnimento luci) l'incontro verrà recuperato in data da fissarsi, seguendo la seguente prassi:

- Gara interrotta entro il primo tempo: incontro da riprendere dal minuto della sospensione ripartendo dal punteggio acquisito.
- Gara interrotta durante il secondo tempo, durante i tempi supplementari o durante i calci di rigore: incontro da disputare solamente come secondo tempo, omologando il risultato conseguito prima dell'interruzione.

In entrambi i casi, le ammonizioni e le espulsioni verranno considerate valide nel corso del recupero.

Art. 24 – PARASTINCHI–

L'utilizzo dei parastinchi NON è obbligatorio, **MA VIVAMENTE CONSIGLIATO** e comunque non sarà consentito ad alcun giocatore di giocare con i calzettoni abbassati.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle Norme di Partecipazione del Campionato Calcio a 7 Sportland